

Codice A1816A

D.D. 18 dicembre 2018, n. 4159

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6149. Autorizzazione idraulica per la costruzione di due attraversamenti (guadi) sul rio S. Giovanni, nel comune di Limone Piemonte (CN).
Richiedente: Amministrazione Comunale di Limone Piemonte.**

In data 23/10/2018, il Comune di Limone Piemonte, con sede in Limone Piemonte – Via Roma, 32, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'occupazione di sedime demaniale con la costruzione di due attraversamenti (guadi a corda molle) sul rio S. Giovanni, in località "Alpeggio Perla – Formosa - Boaria", nel comune di Limone Piemonte (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal dott. for. Michele Odenato, in base ai quali è prevista la realizzazione delle seguenti nuove opere da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- costruzione di due guadi sagomati a corda molle, in pietrame cementato.

Il progetto è stato approvato dal Comune di Limone Piemonte con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26/03/2018.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la costruzione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio S. Giovanni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la Delibera della Giunta Comunale di Vernante n. 29 del 26/03/2018;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Limone Piemonte, con sede in Limone Piemonte – Via Roma, 32, alla costruzione di due attraversamenti (guadi a corda molle) sul rio S. Giovanni, in

località “Alpeggio Perla - Formosa - Boaria”, nel comune di Limone Piemonte (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto dei seguenti adempimenti e condizioni:

1. gli attraversamenti (guadi a corda molle) potranno essere realizzati solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
4. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori vistata dal R.U.P attestante che gli attraversamenti sono stati costruiti conformemente al progetto approvato;
5. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle degli attraversamenti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli attraversamenti autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che gli attraversamenti stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell’ art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell’inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l’Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Walter Bessone Ph.D